

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Consigliere
Dott. [REDACTED]	Consigliere rel.

all'udienza del 12/01/2016

nelle cause civili riunite di II Grado iscritte al n. r.g. **5888/2013** e al n. r.g. **6532/2013**:

tra

EQUITALIA SUD SPA, con domicilio in VIA PIEMONTE, 39 00187 ROMA, con
l'avv. [REDACTED]

appellante principale

INPS, con domicilio in VIA AMBA ARADAM 5 00184 ROMA, con l'avv. [REDACTED]

Indirizzo Telematico;

appellante incidentale

contro

L'ANTICO TEVERE DI MONGALE FABIO & C SNC , domiciliato in VIA CAIO
MARIO 13 00192 ROMA , con l'avv. DI FONSO SIMONA

Parte appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in funzione di
giudice del lavoro n. 5272/2013 depositata il 10.4.2013.

CONCLUSIONI: come dai rispettivi scritti difensivi.

Fatto e motivi

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in accoglimento del
ricorso proposto dall' [REDACTED], ha dichiarato prescritti
i debiti contributivi di cui a 5 avvisi di intimazione, notificati tutti il 9.7.2012, relativi
alle seguenti cartelle, notificate tra il 24.1.2006 e il 26.9.2006.

- 1) 09720050281992339000;
- 2) 09720050017282904000;
- 3) 09720060040444937000;
- 4) 09720060120613765000;



5) 09720060055103454000.

Il primo giudice ha fondato la propria statuizione su argomentazioni così riassumibili.

La società aveva eccepito la prescrizione dei crediti vantati dall'INPS, formatasi dopo la notifica della cartella; tale eccezione qualificava l'azione in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., cosicché non si applicava il termine di giorni 40 di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 40/1999 e i ricorsi, depositati il 6.8.2012 (a fronte della notifica degli opposti avvisi di intimazione in data 9.7.2012), erano quindi tempestivi.

Dovendosi, dunque, entrare nel merito dell'eccezione, il Tribunale ha osservato che, essendo state le cartelle notificate tra il 24.1.2006 e il 26.9.2006 e, in difetto di ulteriori atti interruttivi, essendo stati notificati gli avvisi di intimazione il 9.7.2012, il termine di prescrizione era maturato.

Ciò perché l'art. 2953 c.c., il quale stabilisce che, in seguito all'accertamento definitivo di un diritto con sentenza passata in giudicato, non si applica il termine prescrizionale breve eventualmente previsto per il credito (come nella fattispecie: quinquennale ex art. 3, comma 9, legge 335/1995), bensì quello ordinario decennale, decorrente dalla definitività dell'accertamento, non si riferisce ai crediti previdenziali per i quali la cartella esattoriale non sia stata tempestivamente opposta (il Tribunale ha richiamato Cass. 1226372007).

Quanto, poi, alla sola cartella n. 09720060120613765000, per la quale era stata proposta opposizione definita con sentenza del 17.11.2009 del medesimo Tribunale di Roma, poiché il giudizio era stato proposto dal contribuente (e l'INPS non risultava costituito, ossia non aveva esercitato atti di manifestazione, mediante la costituzione, della volontà di procedere per il recupero del credito), non si applicava l'art. 2945 c.c. e, inoltre, in ogni caso, non vi era attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.

Equitalia Sud s.p.a., con atto depositato il 9.9.2013 e iscritto al numero r.g. 5888/2013, ha censurato la decisione gravata, affidandosi a censure così riassumibili.

1) Erroneità del capo della decisione con il quale è stata rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione. Quest'ultima, infatti, andava proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 40/99 avverso le cartelle, mentre l'avviso di intimazione non è atto autonomamente impugnabile.

2) Violazione dell'art. 2953 c.c. perché, notificata e non opposta la cartella, questa diviene definitiva, con conseguente applicabilità dell'art. 2953 c.c., il quale prevede un termine prescrizionale di dieci anni.

3) Erroneità della declaratoria della prescrizione dei crediti di cui alla cartella 09720060120613765000. Quest'ultima era stata opposta con ricorso ex art. 24 del d.lgs. n. 40/99, dichiarato improcedibile con sentenza del 17.11.2009. Perciò, in presenza di titolo giudiziale circa l'esistenza del credito, la prescrizione non poteva essere che



decennale. Il motivo di appello, in sostanza, pur richiamando l'art. 474 c.p.c., in realtà deduce violazione dell'art. 2953 c.c., norma che fissa in dieci anni la prescrizione dei crediti coperti da giudicato giudiziale.

4) Erroneità dell'accertamento di fatto circa la mancata notifica delle cartelle.

5) Erroneità della condanna in solido dell'appellante Equitalia Sud s.p.a. con l'INPS perché nessuna condotta negligente aveva posto in essere la società concessionaria della riscossione.

L'appellata società, si è costituita in giudizio, domandando il rigetto del gravame perché, con i propri ricorsi (riuniti dal Tribunale e decisi con l'unica sentenza attualmente impugnata), essa opponente odierna appellata aveva dedotto il maturarsi della prescrizione dei crediti dopo la data di presunta notifica delle cartelle e non la mancata notificazione di queste ultime. Quindi si verteva in ambito di opposizione all'esecuzione, il termine prescrizionale era di 5 anni, non applicandosi l'art. 2953 c.c. e, quanto alla sola cartella 09720060120613765000, non vi era la prova del giudicato esterno tra le parti.

L'INPS, costituendosi nel giudizio r.g. 5888/2013, ha domandato dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente escludersi la propria responsabilità solidale in ordine alle spese di lite in caso di soccombenza. Nel merito ha chiesto, comunque, accertarsi la fondatezza della propria pretesa contributiva.

Con distinto atto di appello, depositato il 9.10.2013 e iscritto al numero r.g. 6532/2013, l'Istituto ha censurato a sua volta la sentenza in epigrafe affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c. Poiché era stata data dedotta la mancata notificazione delle cartelle, i ricorsi riuniti andavano qualificati quale opposizioni agli atti esecutivi.

2) Con l'opposizione agli avvisi di intimazione non possono essere fatti valere vizi delle cartelle, quindi violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 40/99.

3) Violazione dell'art. 2953 c.c., poiché il termine per la prescrizione dei crediti portati da cartelle definitive è decennale, al pari di quello dei diritti accertati con sentenze passate in giudicato.

Nell'udienza del 19.2.2015 i due appelli sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e all'udienza odierna, previa discussione, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo nella pubblica udienza.

Gli appelli riuniti non possono essere accolti.

I primi motivi di entrambi i gravami possono essere esaminati congiuntamente,



ponendosi, con gli stessi, l'unica questione della qualificazione dell'azione intrapresa dall'odierna appellata con i ricorsi depositati il 6.8.2012. Scrutinio congiunto che deve essere esteso al secondo motivo dell'appello r.g. 6532/2013 proposto dall'INPS, con il quale, dolendosi dell'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice circa i limiti della cognizione nel giudizio di opposizione agli avvisi, si ripropone essenzialmente la questione della sussunzione della presente controversia nell'ambito dell'art. 24 del d.l.gs. n. 40/99.

Tutte le suddette doglianze sono infondate. Nel caso di specie, l'appellata eccepisce la prescrizione dei crediti contributivi successiva alla notifica delle cartelle, quindi, come correttamente osservato dal primo giudice, essa deduce l'esistenza di un fatto, successivo al formarsi del titolo, il quale inciderebbe sul diritto dei creditori odierni appellanti a procedere esecutivamente. Pertanto, è condivisibile la qualificazione dell'azione sposata dal tribunale.

Parimenti immeritevoli di adesione sono il secondo motivo dell'appello r.g. 5888/2013 e il terzo dell'appello r.g. 6532/2013, con i quali si lamenta l'erronea mancata applicazione dell'art. 2953 c.c.. Sul punto, come chiaramente ribadito dalla S.C. in relazione ad un'ipotesi del tutto sovrapponibile alla presente, in materia di ingiunzione fiscale, quest'ultima, *"in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione"* (Cass., n.12263/2007).".

Sulla stessa linea la successiva sentenza della Suprema Corte n. 5837 dell'11.3.2011, la quale distingue tra la prescrizione relativa all'atto amministrativo non tempestivamente opposto e quella riferita al credito accertato con sentenza passata in giudicato: *"Il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza"*.

Di tali principi giurisprudenziali la sentenza gravata ha fatto buon governo.

Non merita di essere accolto anche il terzo motivo dell'appello r.g. 5888/2013, con il quale si deduce che la cartella 09720060120613765000 era stata opposta con ricorso ex art. 24 del d.lgs. n. 40/99, dichiarato improcedibile con sentenza del 17.11.2009. Pertanto, in presenza di titolo giudiziale circa l'esistenza del credito, la prescrizione non poteva essere che decennale ai sensi (non già dell'art. 474 c.p.c., invece invocato da



Equitalia sud s.p.a., bensi) dell'art. 2953 c.c..

Sul punto, giova ricordare che, come eccepito dalla società attuale appellata e rilevato dal primo giudice, gli odierni appellanti non hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza del 17.11.2009.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 19883 del 29.8.2013) ha chiarito che: *"La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza."*

Ne deriva che, non avendo fornito gli appellanti la prova del passaggio in giudicato della sentenza del 17.11.2009, dal quale deriverebbe l'invocata applicazione dell'art. 2953 c.c., quest'ultima disposizione non è applicabile come correttamente osservato dal Tribunale.

Quanto, poi, al quarto motivo dell'appello r.g. n. 5888/2013, si rileva come lo stesso sia inammissibile per carenza di interesse. Non è contestata, infatti, tra le parti la data di notificazione delle cartelle, presupposte dagli avvisi di intimazione attualmente opposti, compresa in ogni caso tra il 24.1.2006 e il 26.9.2006, e quindi, prima del quinquennio precedente il 9.7.2012, data di notifica degli avvisi medesimi.

Il quinto motivo del gravame r.g. n. 5888/2013 e la domanda dell'INPS, con i quali, rispettivamente, ciascuno dei due appellanti domanda di essere esonerato dalla solidale condanna alle spese giudiziali, sono entrambi infondati.

Qualificata l'azione in termini di opposizione all'esecuzione, infatti, si controverte del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, cosicché non è dubitabile la legittimazione passiva (e la conseguente responsabilità per le spese di lite in caso di soccombenza) in capo all'INPS.

Quanto ad Equitalia Sud s.p.a., poiché il fatto dedotto a fondamento dell'eccezione prescrizione, inerzia per più di cinque anni nel procedere ad esecuzione della cartella, è imputabile alla predetta concessionaria, alla quale il ruolo era stato passato in gestione, parimenti indubbia è la legittimazione passiva.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

Deve darsi atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.



Rigetta gli appelli riuniti.

Condanna Equitalia Sud s.p.a. e INPS in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000 oltre 15% per spese forfettarie, con distrazione.

Dà atto che sussistono nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e INPS le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 12/01/2016

Il Consigliere estensore

Dott. [REDACTED]

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

